

**Legge n. 70 del 25 giugno 2020, di conversione, con modificazioni,  
del D.L. n. 28/2020**

**Misure in materia di giustizia civile, ADR e relative al Consiglio nazionale forense  
Roma, 30 giugno 2020**

**Sommario:** 1. Premessa. 2. Disposizioni in materia di giustizia civile. 3. Disposizioni in materia di ADR. 4. Disposizioni relative al Consiglio nazionale forense.

## **1. Premessa**

La legge n. 70/2020, pubblicata in gazzetta ufficiale il 29 giugno 2020 ed entrata in vigore in data odierna, converte in legge con modificazioni il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante «*Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19*»<sup>1</sup>.

Prima di analizzarne i contenuti, va doverosamente stigmatizzata la modalità di intervento sulle norme che riguardano la tutela processuale dei diritti.

Il riferimento principale è costituito alle previsioni che incidono sull'art. 83 del d.l. n. 18/20 convertito con modificazioni in legge n. 27/20 relativamente alla c.d. fase due della giustizia. Il testo in commento individua il 30 giugno p.v. quale termine finale di vigenza dei provvedimenti vincolanti dei capi uffici giudiziari in luogo anticipandolo rispetto al 31 luglio attualmente previsto. Tale anticipazione va sicuramente salutata con favore là dove ripristina l'ordinaria modalità di accesso ai palazzi di giustizia e ai servizi ad essi connessi a fronte di una situazione epidemiologica nettamente migliore rispetto a quella precedente, ma determina altresì un effetto dirompente sul principio di affidamento e sul diritto di difesa là dove viene estesa alle previsioni del comma 8 del medesimo art. 83. Tale ultima norma, difatti, ancora la sospensione de «la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi» disposta dal c. 8 al periodo di efficacia dei provvedimenti presidenziali vincolanti che precludano la presentazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che a partire dal 1 luglio verranno meno i suddetti effetti sospensivi e impeditivi in forza di una disposizione che,

---

<sup>1</sup> Contestualmente, facendone salvi gli effetti prodotti (art. 1, c. 3) abroga il d.l. n. 29/20 recante *Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata ((di tipo terroristico o mafioso)), o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni ((o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo)), nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.*

a pochissimi giorni dalla nuova scadenza non è ancora vigente, senza alcuna considerazione dell'affidamento maturato in ragione della vigenza di un termine ben più ampio<sup>2</sup>.

Va ancora sottolineato come gli interventi sul processo e sull'accesso alla tutela giurisdizionale contenuti nella legge di conversione lungi dall'essere definitivi, appaiono strettamente collegati all'*iter* di conversione di un'ulteriore decreto legge ovvero del c.d. Decreto Rilancio (*i.e.* d.l. n. 34/2020). In particolare, con un emendamento proposto in tale sede (221.2 all'AC 2500), si prevede, tra l'altro, che la sperimentazione delle «innovazioni introdotte con le misure urgenti di cui all'articolo 83 [...] per un periodo idoneo a verificarne l'efficacia, fino al 31 dicembre 2021» disponendo, tra l'altro, l'applicazione fino alla medesima data delle previsioni di cui ai commi da 3 a 10, **ovvero delle medesime norme oggetto delle modificazioni approvate**. La sede di tali incisivi interventi sulla giustizia sia civile che penale è del tutto inopportuna: il c.d. decreto Rilancio è testo complesso, paragonabile a più d'una manovra finanziaria, sicché non si presta a consentire alcuna forma di dibattito parlamentare né di confronto disteso.

## 2. Disposizioni in materia di giustizia civile

**A)** Le modifiche apportate all'art. 3 del d.l. 28/20 riguardante *Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020* incidono, innanzitutto, **sull'art. 83** del medesimo decreto convertito con modificazioni in legge n. 27/20, disponendo:

**1)** l'ampliamento del novero delle cause ritenute urgenti per legge e, dunque, a trattazione necessaria, che si arricchisce del riferimento a quelle «relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile» (art. 83, c. 3, lett. a);

**2) la contrazione del termine finale** di efficacia delle misure organizzative vincolanti previste dall'art. 83, c. 6 che viene riportato al 30 giugno 2020 in luogo del vigente 31 luglio del medesimo anno. Va specificato che l'art. 1, comma 2, della l. n. 70 del 2020 stabilisce che «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28». Pertanto, gli atti adottati dai capi degli uffici, come pure i provvedimenti giurisdizionali assunti dai magistrati fino al 29 giugno 2020, pure essendo stati pronunciati sul presupposto di una cd. "seconda fase" di durata più ampia conservano la propria efficacia.

Ne consegue che, a legislazione vigente<sup>3</sup>, a partire dal 1° luglio non sarà possibile disporre le modalità alternative all'udienza in presenza finora consentite (trattazione scritta,

---

<sup>2</sup> Il Consiglio nazionale forense ha rappresentato al Ministro della Giustizia l'assoluta necessità di intervenire sulla disposizione.

<sup>3</sup> Un emendamento proposto in seno all'*iter* di conversione del d.l. n. 34/20 prevede (AC 2500, 221.2), tra l'altro, un periodo di sperimentazione di un anno e mezzo (fino al 31/12/2021) delle misure adottate nella fase due (con i commi da 3 a 10 dell'art. 83 oltre a disporre ulteriori prescrizioni in materia di udienza da remoto e a trattazione scritta)

udienza da remoto, a porte chiuse). In conseguenza di tale modificazione, come già evidenziato (*supra* al n. 1) soltanto **fino al 30 giugno opererà la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza** dei diritti da esercitarsi mediante proposizione di domanda giudiziale disposta dal comma 8 dell'art. 83.

La legge di conversione, al contrario, **non modifica il termine previsto nella lettera g)** del medesimo comma 6 con la conseguenza che, fino al 30 giugno, sarà consentito ai Capi degli uffici giudiziari il rinvio delle udienze in ragione del contenimento del rischio epidemiologico a **data successiva al 31 luglio**.

**3)** la precisazione che, là dove l'udienza si svolga da remoto, «il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge» (modificando il comma 6, lett. g dell'art. 83);

**4)** che, dal 9 marzo al 31 luglio, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello il **deposito degli atti del magistrato** debba avvenire esclusivamente **con modalità telematiche** salvo che «i sistemi informatici del dominio giustizia non *siano* funzionanti» (inserendo un comma 11.1 all'art. 83);

**5)** l'integrale sostituzione dell'attuale comma *7-bis* relativo agli incontri tra genitori e figli. Per comodità di lettura segue il testo a fronte:

Art. 83, comma 7-bis vigente	Art. 83, comma 7 – bis modificato
<p>Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice precedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi.</p>	<p>Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo tale data è ripristinata la continuità degli incontri protetti tra genitori e figli già autorizzata dal tribunale per i minorenni per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semiresidenziali per i minorenni, nonché negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono le misure di distanziamento sociale. La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, può protrarsi esclusivamente in caso di taluno dei delitti di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69</p>

**B)** Le modifiche apportate in sede conversione all'art. 3 del d.l. 18/20, inseriscono un (nuovo) secondo comma **all'art. 88 delle disposizioni attuative al c.p.c.** applicabile agli

**accordi conciliativi** ivi disciplinati nonché alle **conciliazioni giudiziali** raggiunte ai sensi degli art. 185 (per la cognizione ordinaria) e 420 (per il rito del lavoro) c.p.c. La nuova disposizione stabilisce che là dove **verbali** che li documentano **siano redatti con strumenti informatici**, la sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori è sostituita da apposita dichiarazione del giudice, il quale dichiara altresì gli interessati, «resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati» (Art. 3, c.1 *bis*).

La disposizione è sganciata da qualsiasi termine di efficacia, lasciando pertanto presagire, a regime, un'implementazione delle ipotesi di integrazione di attività svolte e/o documentate secondo modalità telematiche.

### **3. Disposizioni in materia di ADR**

1) L'art. 3 del testo approvato, novella l'art. 83, c. 6 del d.l. n. 18/20 aggiungendovi la lettera *h-bis* che completa la disciplina della **mediazione svolta da remoto**, in tal modo superando le difficoltà operative relative all'**utilizzo a fini esecutivi dell'accordo di conciliazione e del relativo verbale** redatti in forma digitale. La disposizione consente alla parte interessata di richiedere all'ufficiale giudiziario la notificazione di titolo esecutivo e precetto mediante trasmissione via pec dell'accordo concluso e sottoscritto in tale forma. L'ufficiale giudiziario dovrà estrarre dal messaggio di posta elettronica certificata ricevuto le copie analogiche necessarie ad eseguire gli adempimenti previsti dall'art. 479 c.p.c. (dichiarando la conformità all'originale delle stesse ai sensi del codice dell'amministrazione digitale).

Il testo dell'art. 20-bis del d.l. 18/20 risultante dalla modifica è il seguente:

«Nel periodo dal 9 marzo al 31 luglio 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. **Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo così formato. In tali casi l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del [codice di procedura civile](#), mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui**

dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#)»»

2) L'art. 3, comma 1-*quater*, novella l'articolo 3 del d.l. 6/20 (*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*) convertito, con modificazioni, in legge 5 marzo 2020, n. 13, inserendovi un comma 6-*ter*.

Occorre premettere che a tenore del vigente art. 3, comma 6-*bis* il rispetto delle misure di contenimento del contagio costituisce circostanza sempre valutabile ai fini dell'esclusione della responsabilità contrattuale del debitore.

Con formulazione tutt'altro che chiara, la previsione novellata, richiamando tale ultima disposizione, assoggetta al tentativo obbligatorio di mediazione l'intero contenzioso relativo a obbligazioni contrattuali inadempite in conseguenza della pandemia da Covid-19. La mediazione, al contrario, non costituisce condizione di procedibilità per le controversie relative al risarcimento del danno aquiliano conseguente al contagio.

Il testo del comma 6-*ter* è il seguente:

«Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-*bis*, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda».

#### **4. Disposizioni relative al Consiglio nazionale forense**

1) Aggiungendo il comma 1- *ter* all'art. 3 del d.l. 18/20, la legge di conversione, novella l'articolo 16, comma 4, del 179/2012, convertito, con modificazioni, in legge 221/2012, estendendo anche ai giudizi celebrati innanzi al Consiglio nazionale forense la regola per **cui comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria vadano effettuate esclusivamente per via telematica** all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2) La legge di conversione modifica l'art. 4 del d.l. 18/20 dedicato alle «Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa» includendo **il Consiglio nazionale**

**Forense** (assieme al Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa **e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative**) tra i soggetti chiamati **a rendere parere** sulle regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario.